LVI SESSIONE STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA  
PROCESSO VERBALE N. 54

Deliberazione n. 206 del 14 dicembre 2021

**OGGETTO:** Verifica della sussistenza o insussistenza di cause di ineleggibilità o condizioni di incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50, comma 5 e 56 dello Statuto regionale e dell'articolo 10 *bis*, comma 1, del Regolamento interno, nei confronti della Consigliera regionale Manuela Puletti. Convalidazione dell'elezione della medesima Consigliera.


Consiglieri		pres.	ass.	Consiglieri		pres.	ass.
1	Paola Agabiti	x		12	Daniele Nicchi	x	
2	Michele Bettarelli	x		13	Eleonora Pace	x	
3	Vincenzo Bianconi	x		14	Fabio Paparelli	x	
4	Tommaso Bori		x	15	Stefano Pastorelli	x	
5	Daniele Carissimi	x		16	Francesca Peppucci	x	
6	Thomas De Luca	x		17	Donatella Porzi	x	
7	Paola Fioroni	x		18	Manuela Puletti	x	
8	Andrea Fora	x		19	Eugenio Rondini	x	
9	Valerio Mancini		x	20	Marco Squarta	x	
10	Simona Meloni	x		21	Tesei Donatella	x	
11	Roberto Morroni	x					

PRESIDENTE: MARCO SQUARTA

CONSIGLIERE SEGRETARIO: PAOLA FIORONI

ESTENSORE: BARBARA SAMMARCO

VERBALIZZANTE: ELISABETTA BRACONI



**Deliberazione n. 206 del 14 dicembre 2021**

**Verifica della sussistenza o insussistenza di cause di ineleggibilità o condizioni di incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50, comma 5 e 56 dello Statuto regionale e dell'articolo 10 bis, comma 1, del Regolamento interno, nei confronti della Consigliera regionale Manuela Puletti. Convalidazione dell'elezione della medesima Consigliera.**

**VISTA** la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 11 novembre 2021, n. 108 (Surrogazione del Consigliere regionale Enrico Melasecche Germini con Manuela Puletti);

**ATTESO CHE** Manuela Puletti è stata proclamata eletta Consigliere regionale nella seduta dell'Assemblea legislativa del 16 novembre 2021, in surrogazione del Consigliere regionale Enrico Melasecche Germini;

**VISTA** la legge regionale statutaria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) e successive modificazioni, in particolare l'articolo 50, comma 5, che assegna all'Ufficio di Presidenza anche la qualifica e le funzioni di Giunta delle elezioni e l'articolo 56 secondo il quale l'Assemblea Legislativa provvede alla convalida dell'elezione dei Consiglieri;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio regionale 08 maggio 2007, n. 141 (Regolamento interno del Consiglio regionale) e successive modificazioni e, in particolare:

- l'articolo 7, comma 1, lettera d), il quale prevede che l'Ufficio di presidenza riferisce all'Assemblea in ordine alle cause di ineleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri;
- l'articolo 10, comma 1, secondo il quale l'Ufficio di presidenza verifica d'ufficio se sussistono cause di ineleggibilità o condizioni di incompatibilità dei Consiglieri eletti;
- l'articolo 10 bis, comma 1, secondo il quale spetta all'Ufficio di Presidenza anche la verifica per la convalida dell'elezione dei Consiglieri regionali subentrati;

**VISTO** l'articolo 122, comma 2, della Costituzione;

**VISTO** il decreto legislativo 08 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), in particolare, gli articoli 11, 12, 13 e 14;


**VISTO** il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo, conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), in particolare, gli articoli 7 e 8;

**VISTA** la legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) e successive modificazioni, in particolare, gli articoli 2, 3 e 4;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni, in particolare, gli articoli 65 e 69;

**VISTE** le dichiarazioni rese dalla Consigliera regionale Manuela Puletti, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 e successive modificazioni, acquisite al prot. n. 7064 del 18.11.2021;

**VISTO** l'atto assembleare n. 1141, di iniziativa dell'Ufficio di Presidenza, con deliberazione n. 112 del 29 novembre 2021 (Verifica della sussistenza o insussistenza di cause di ineleggibilità o



condizioni di incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50, comma 5 e 56 dello Statuto regionale e dell'articolo 10 *bis*, comma 1, del Regolamento interno, nei confronti della Consigliera regionale Manuela Puletti) con cui l'Ufficio stesso ha proposto all'Assemblea Legislativa la convalida dell'elezione del Consigliere regionale Manuela Puletti, non avendo rilevato cause di ineleggibilità o condizioni di incompatibilità;

**RICHIAMATI:**


- lo Statuto regionale, in particolare l'articolo 21;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modificazioni, in particolare l'articolo 14, comma 1, lettera a);
- la legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)), in particolare l'articolo 67, comma 1;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 8 maggio 2007, n. 141 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa) e successive modificazioni, in particolare l'articolo 7, comma 2;
- il Regolamento n. 679 del Parlamento Europeo del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- la deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014 del Garante per la protezione dei dati personali (Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati);
- la circolare del Segretario generale n. 6 del 07 ottobre 2021 (Pubblicazione delle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza ai sensi dell'art.7, comma 2 del regolamento interno dell'Assemblea legislativa – Istruzioni operative agli uffici);

**con 19 voti favorevoli, espressi nei modi di legge,  
all'unanimità, dai 19 Consiglieri votanti dei 19 presenti**

**DELIBERA**

1) di convalidare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 56, comma 1 dello Statuto regionale e dell'articolo 10 *bis*, comma 1 del Regolamento interno, l'elezione della Consigliera regionale Manuela Puletti, proclamata eletta nella seduta dell'Assemblea Legislativa del 14 dicembre 2021;

2) di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa, nella sezione "Leggi e Banche dati", sottosezione "Atti", a cura della Responsabile della Sezione Flussi



documentali e nella sezione “Amministrazione Trasparente – Organizzazione – Titolari di incarichi politici”, a cura della Responsabile della Sezione Segreteria direzione, Cerimoniale, Educazione alla cittadinanza, a mezzo collegamento (link) alla prima pubblicazione.

L'estensore  
*Barbara Sammarco*

Il Presidente  
*Marco Squarta*